



DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE ICEF

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE AI FINI DELL'AMMISSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO E ALLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO (Artt. 72 e 76 della L. P sulla scuola 7.08.2006, n.5 e rispettivi regolamenti di attuazione)

La presente disciplina individua gli elementi variabili da considerare per la valutazione della condizione economica familiare ai fini dell'accesso agli assegni di studio e alle facilitazioni di viaggio di cui all'articolo 72 della legge provinciale sulla scuola n. 5/06 e relativo regolamento di attuazione (DPP 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg, articoli 7 e 9) e ai fini dell'accesso agli assegni di studio di cui all'articolo 76 della medesima legge provinciale e relativo regolamento di attuazione (DPP 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg, articolo 20). Tale disciplina è adottata in armonia con quella relativa alle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio in materia di ristorazione scolastica, approvata con deliberazione n. 1317 del 17 giugno 2011.

Per quanto non indicato si applicano le disposizioni generali approvate con deliberazione n. 1419 di data 17 giugno 2010 e le disposizioni per la compilazione delle dichiarazioni sostitutive ICEF, approvate con deliberazione n. 1228 di data 10 giugno 2011.

1. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente regolamento, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, salvo quanto stabilito da quanto segue.

I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

- a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.p.;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n.898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di 18 anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con quale risulta residente. Non fanno parte del nucleo familiare da valutare i minori affidati e le persone accolte con provvedimento amministrativo o dell'autorità giudiziaria, nonché le persone che prestano in modo esclusivo, con regolare contratto di lavoro, attività di assistenza ad uno o più componenti il nucleo familiare medesimo.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere

considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni della presente disciplina. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Il genitore non coniugato con diversa residenza anagrafica dal genitore richiedente l'agevolazione fa parte del nucleo familiare del genitore richiedente l'agevolazione ad esclusione dei seguenti casi: a) non riconoscimento del figlio naturale; b) genitore con altri figli non riconducibili al genitore richiedente l'agevolazione

2. DEFINIZIONE DI NUCLEO AUTONOMO

E' da ritenere ammissibile la presenza di un nucleo autonomo (composto da una sola persona) solo se sussistono contestualmente due condizioni:

- residenza esterna all'unità abitativa del nucleo familiare da un periodo minimo di almeno due anni dalla data di presentazione della domanda di beneficio;
- possesso di un reddito minimo fissato nel limite per determinare la persona fiscalmente a carico (euro 2.840,51).

In mancanza di tali requisiti, il soggetto che dichiara di formare un nucleo autonomo verrà considerato solo apparentemente tale e ricondotto nell'ambito della famiglia di origine: conseguentemente la valutazione della condizione economica sarà riferita all'intero nucleo.

3. DEFINIZIONE DI CHI PUÒ ESSERE IL RICHIEDENTE ED IL BENEFICIARIO DELL'INTERVENTO

Il richiedente l'assegno di studio e della facilitazione di viaggio può essere:

- uno dei genitori, anche affidatari, o la persona che esercita la potestà dei genitori;
- lo studente maggiorenne unicamente se costituisce nucleo autonomo ai sensi del precedente punto 2.

Beneficiario dell'assegno di studio e della facilitazione di viaggio è lo studente per il quale è presentata la relativa domanda.

4. PESO DEL REDDITO E DEL PATRIMONIO IN RELAZIONE ALLA PARENTELA CON IL RICHIEDENTE

Il reddito del nucleo familiare di riferimento è considerato nelle seguenti percentuali in relazione al grado di parentela con il soggetto richiedente:

Al 100% il reddito del soggetto richiedente, del coniuge non separato legalmente e del convivente "more uxorio".

Al 50% il reddito del soggetto che abbia un grado di parentela di 1°, 2°, 3° o 4° grado o affine e di altri soggetti conviventi non parentali.

5. ALTRI PARAMETRI ICEF

Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza FAR	150.000,00
Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare FPM	20.000,00
Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa franchigia su patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza LS1	30.000,00
Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa abitazione di residenza LS2	60.000,00
Prima Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL1	5%
Seconda Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL2	20%
Terza Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL3	60%
Reddito di riferimento RIF	50.000,00

6. REDDITI E PATRIMONI DA DICHIARARE: ANNO DI RIFERIMENTO

Per quanto riguarda le domande per l'anno scolastico 2011/12, nella dichiarazione sostitutiva ICEF vanno indicati i valori di reddito e di patrimonio relativi all'anno 2010.

7. CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE

L'indicatore della situazione economica familiare è calcolato considerando i dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF dei componenti il nucleo familiare da valutare, dei parametri fissati dalle disposizioni generali approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 di data 17 giugno 2010 e dei parametri fissati da queste disposizioni, utilizzando l'algoritmo di calcolo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1484 di data 25 giugno 2010.

8. LIMITI ICEF PER L'ACCESSO AI BENEFICI

Sono ammessi all'assegno di studio, e alla facilitazioni di viaggio in Fascia 1, gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica ICEF pari o inferiore a 0,3529 (ICEF_sup), corrispondente a un reddito equivalente di 36.000,00 euro per un nucleo di tre componenti.

Gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica maggiore di ICEF_sup non sono ammessi all'assegno di studio; per quanto riguarda le facilitazioni di viaggio possono essere ammessi alle medesime in Fascia 2.

Ai fini dell'ammissione all'assegno di studio e alle facilitazioni di viaggio, i minori in affidamento presso famiglia o presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore ICEF pari a 0,00.

9. CALCOLO DELL'ASSEGNO DI STUDIO DI CUI ALL'ARTICOLO 72 DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA 7 AGOSTO 2006, N. 5.

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico.

In base al valore dell'indicatore ICEF è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare arrotondato all'intero e compreso tra un massimo di 50 punti ed un minimo di 1 punto. Il punteggio è pari a 50 se l'indicatore della condizione economica ICEF è compreso tra 0,00 e 0,2255 (ICEF_inf), corrispondente ad un reddito equivalente di 23.000,00 euro per un nucleo di tre componenti.

Per valori dell'indicatore della condizione economica ICEF compresi tra 0,2255 (ICEF_inf) e 0,3529 (ICEF_sup) il punteggio diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'ICEF sino a diventare 1 in corrispondenza del valore ICEF_sup. Se l'indicatore della condizione economica ICEF è maggiore del valore ICEF_sup la domanda è da considerarsi non idonea.

Al punteggio ottenuto in base all'indicatore della condizione economica ICEF è aggiunto il punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione stabilita nell'allegato A).

PUNTEGGIO = PUNTEGGIO ICEF + PUNTEGGIO MERITO

Ai fini della determinazione dell'assegno si fa riferimento all'ammontare complessivo delle spese riconosciute, valutato al netto di una franchigia pari ad euro 50,00.

SPESA RICONOSCIUTA = MAX (0; SPESA - 50)

Il calcolo dell'assegno viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente ottenuto – compreso tra un massimo di 100 ed un minimo di 22 – rapportato all'ammontare della spesa riconosciuta al netto della franchigia, con scaglioni di un euro.

L'assegno di studio è corrisposto fino ad un massimo di 5.000,00 euro.

*ASSEGNO = MIN (SPESA RICONOSCIUTA * PUNTEGGIO / 100 ; 5.000,00)*

Non sono corrisposti assegni di importo inferiore a 50,00 euro.

10. CALCOLO DELL'ASSEGNO DI STUDIO DI CUI ALL'ARTICOLO 76 DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA 7 AGOSTO 2006, N.5

L'assegno di studio è calcolato in relazione alla condizione economica familiare.

L'assegno di studio è corrisposto dalla misura minima di 50,00 euro alla misura massima di:

- 600,00 euro per la scuola primaria;
- 700,00 euro per la scuola secondaria di primo grado;
- 1.100,00 euro per la scuola secondaria di secondo grado.

L'assegno di studio è dovuto nella misura massima se il nucleo familiare ha un indicatore della condizione economica ICEF compreso tra 0,00 e 0,2255 (ICEF_inf).

Per valori dell'indicatore della condizione economica ICEF compresi tra 0,2255 (ICEF_inf) e 0,3529 (ICEF_sup) l'importo dell'assegno di studio diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'ICEF, sino a diventare pari a 50,00 euro in corrispondenza del valore ICEF_sup, con scaglioni di un euro. Se l'indicatore

della condizione economica ICEF è maggiore del valore ICEF_sup la domanda è da considerarsi non idonea.

11. CALCOLO DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 72 DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA 7 AGOSTO 2006, N.5.

Le misure del beneficio sono stabilite con le seguenti modalità:

- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica compreso tra 0,00 e 0,3529 (ICEF_sup), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 1, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 10 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari all'80% della spesa sostenuta;
- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica superiore a 0,3529 (ICEF_sup), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 2, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 5 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari al 40% della spesa sostenuta
- La facilitazione di viaggio è comunque calcolata in Fascia 2 se non è presentato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF.

Il beneficio è concesso fino all'importo massimo di euro 400,00 per un figlio e di euro 700,00 per due o più figli.

12. UTILIZZO DEI FONDI STANZIATI PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO

Si stabilisce che qualora i fondi rispettivamente stanziati per la concessione degli assegni di studio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti siano proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide.